

**All. A All'atto n.3.786/2.436 di rep. Notaio Mattia Masperi****FONDAZIONE****“LA MEMORIA - ONLUS”****STATUTO****Preambolo**

La Fondazione “LA MEMORIA” di Gavardo trae le sue origini dalla Pia opera “Ricovero-Ospedale La Memoria” istituita nel 1903 dalla Congregazione di Carità con il concorso del Comune di Gavardo e dotata del patrimonio necessario dalla Congregazione stessa, dalla popolazione del luogo, dalla Cassa Cooperativa Prestiti di Gavardo nonché dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Già nel secolo scorso, nella popolazione del Comune di Gavardo era presente un interessamento delle condizioni degli anziani bisognosi: più volte la Parrocchia e la Congregazione della carità di Gavardo contribuivano al sostentamento dei vecchi “miserabili” pagando loro l’affitto o versando una quota mensile a titolo di aiuto. Dopo una serie di lasciti effettuati da benemeriti cittadini, all’inizio del ‘900 cominciarono a farsi largo le prime idee di costruire un ricovero per gli anziani; la struttura ebbe a concretizzarsi nel 1906, allorché il Comune di Gavardo cedette alla Congregazione di Carità l’immobile delle allora scuole elementari. Nel 1931, dopo una serie di innumerevoli lasciti a favore della costruzione di un immobile, si arriva alla ultimazione della nuova casa di riposo intitolata “La Memoria” in onore ai caduti della Grande Guerra.

L’Opera Pia venne successivamente eretta in Ente Morale con Regio Decreto 6 Febbraio 1933 n. 238 con lo scopo di accogliere, mantenere e curare i poveri di buona condotta, gli inabili del lavoro o affetti da infermità croniche con precedenza per i reduci di guerra.

Nel secondo dopoguerra le vicende del Ricovero vennero sempre più identificate in quelle dell’Ospedale: stesso Consiglio di Amministrazione e stesso Presidente; nel 1978 avvenne lo scorporo del Ricovero dell’Ente Ospedaliero, con riconoscimento patrimoniale della Fondazione Ricovero “La Memoria” con Decreto Regionale n. 108 del 26/03/1980.

Nonostante le varie traversie istituzionali, l’Ente ha sempre provveduto al perseguimento dei propri scopi, a vantaggio delle persone bisognose come da statuto, grazie alla direzione del personale in servizio succedutosi nel corso degli anni.

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, “La Memoria - ONLUS”, che assume la forma giuridica di fondazione.

2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l’Ente, di seguito detto “Fondazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. A seguito dell’iscrizione della Fondazione nel RUNTS e dell’acquisizione della qualifica di “Ente del Terzo Settore”, quest’ultima, o il relativo acronimo “ETS”, sostituiranno la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), la quale, conseguentemente, non comparirà più nella denominazione sociale dell’Ente e non dovrà più essere utilizzata negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. La Fondazione ha la propria sede legale in Gavardo (BS) alla via S. Maria n. 17.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere delibe-

rato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

5. La Fondazione può provvedere all'istituzione di sedi secondarie, uffici, delegazioni ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente.

Art. 2 – Scopi e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, attraverso lo svolgimento, nel territorio della Regione Lombardia, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017, aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

2. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali:

a) promuove la salute, il benessere, l'autonomia personale e sociale, la qualità della vita delle persone anziane, specialmente se in condizioni di svantaggio, attraverso interventi, prioritariamente rivolti ai residenti del Comune di Gavardo, di tipo sanitario-assistenziali e riabilitativi, da espletarsi in regime residenziale, non residenziale, ambulatoriale, secondo logiche di appropriatezza di personalizzazione, di prevenzione, cura e assistenza, per garantire buone condizioni di salute e di qualità della vita;

b) mantiene e promuove la qualità della vita delle persone adulte con disabilità fisica, intellettiva e/o psichiatrica, attraverso servizi residenziali e non residenziali personalizzati, servizi e progetti riabilitativi, servizi diurni ed ambulatoriali, anche al fine di consentire alle persone interessate di permanere nel proprio nucleo familiare, nonché attraverso la promozione di opportunità di inserimento nella società e nel mondo del lavoro;

c) realizza attività informative e formative a favore degli operatori della Fondazione e di terzi, destinate a promuovere la cultura della cura e della solidarietà verso i più deboli e bisognosi, oltre che a diffondere la conoscenza delle proprie iniziative ed attività;

d) promuove e realizza servizi di carattere innovativo o sperimentale legati all'evolversi delle condizioni sociali e socio-sanitarie del territorio, valorizza l'opera del volontariato nelle forme più consone alle proprie finalità;

e) svolge attività di raccolta fondi, utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente Statuto e alla normativa vigente;

f) stipula convenzioni con altri enti sia pubblici che privati per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali;

g) costituisce e/o partecipa e/o concorre alla costituzione di enti la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe.

3. La Fondazione può, a tal fine, aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 – Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secon-

do criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 – Divieto di direzione, coordinamento e controllo da parte di pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 D.Lgs n. 117/2017.

La Fondazione non può essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 D.Lgs n. 117/2017.

Art. 5 – Principi e valori fondamentali di riferimento

1. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ad opera improntando la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. La Fondazione riconosce la centralità della persona, in quanto titolare del diritto alla salute, al benessere, alla qualità della vita e alle relazioni sociali.

3. I valori che ispirano i programmi, l’organizzazione e l’attività della Fondazione oltre che i rapporti con gli utenti, fanno riferimento:

- a) ai principi di uguaglianza e imparzialità nell’erogazione dei servizi;
- b) alla continuità organizzativa-assistenziale delle rate dei servizi di cura ed assistenza, ai criteri di appropriatezza e personalizzazione dei progetti e degli interventi, secondo logiche di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi e delle prestazioni;
- c) alla partecipazione dell’utente e della famiglia come fattore indispensabile per il miglioramento della qualità del progetto e dell’intervento di cura e di assistenza. A tal fine individua strumenti di relazione con le famiglie degli ospiti presenti.

4. La Fondazione sviluppa modelli organizzativi e gestionali che valorizzano il lavoro, in termini di qualità professionale e di crescita, la responsabilità e il protagonismo degli operatori, come condizione fondamentale per promuovere qualità crescente all’utenza, personalizzazione del servizio, partecipazione delle famiglie e della società ai processi e agli interventi di cura ed assistenza.

Art. 6 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- della dotazione patrimoniale così come indicata nell’atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all’incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati destinati all’attuazione degli scopi statuari e i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 7 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro diretto ed indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

4. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;

2. il Presidente;

3. l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti.

2. Le cariche sociali sono elettive e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri nominati dal Sindaco del Comune di Gavardo di cui uno indicato dalla minoranza consigliere.

2. Il Sindaco di Gavardo non può, per nessun motivo, revocare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione governa la Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente tra i suoi membri nella prima adunanza convocata dal Presidente uscente. Il Consiglio, così convocato, è presieduto dal Consigliere più anziano di età. Un consigliere non può essere eletto Presidente per più di due mandati consecutivi.

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, per la carica rivestita, può competere una indennità di funzione, nella misura determinata con apposito atto dello stesso Consiglio di Amministrazione, comunque non superiore, per il Presidente, all'indennità di assessore comunale e, per i consiglieri, all'indennità di consigliere comunale, oltre al rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 10 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I Consiglieri restano in carica per cinque anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato.

3. Entro la data di scadenza del mandato, devono essere espletate le procedure volte

alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. A questo fine, 90 giorni prima della scadenza, il Presidente, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, comunica al soggetto titolare del diritto di nomina dei Consiglieri la scadenza per compimento del mandato, chiedendo, contestualmente, di procedere alle designazioni di competenza, che dovranno essere espletate nel termine di 90 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Art. 11 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione prende atto della decadenza nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima.

2. In tutti i casi in cui, durante il mandato, dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e il Presidente, entro 10 giorni da quest'ultimo adempimento, ne dà comunicazione al soggetto titolare alla nomina secondo l'art. 9 del presente Statuto, affinché provveda, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, alla nomina in surroga. La medesima procedura deve essere seguita nel caso di cessazione dell'incarico per decadenza d'ufficio di cui al comma precedente.

3. I consiglieri, nominati in surroga, restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

4. Nel caso in cui venga meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o per altra causa, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e il Presidente, entro 5 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione al soggetto titolare del diritto di nomina ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 12 - Requisiti ed incompatibilità alla carica di Consigliere

1. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione soggetti preferibilmente con esperienza nei settori sanitario, socio-sanitario o sociale o amministrativo-contabile o che abbiano ricoperto, per almeno due anni, una carica di Amministratore in un ente pubblico o privato.

2. Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:

a) si trovano nelle situazioni previste dall'art. 60 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall'art. 2382 del Codice civile;

b) sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti alla nomina;

c) si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

3. Sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri in carica del Comune di Gavardo, nonché i loro coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado, i dipendenti in servizio presso il medesimo Comune e chiunque abbia avuto un rapporto di lavoro con la Fondazione negli ultimi 5 anni.

4. Sono, in ogni caso, fatte salve eventuali ulteriori clausole di incompatibilità previste dalla legge.

5. I Consiglieri che si trovano in una delle situazioni incompatibilità devono essere rimossi dall'incarico entro 30 giorni dalla nomina. In ogni caso, decorso detto termine, essi decadono automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

Art. 13 - Convocazioni e adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e si riunisce, di regola, presso la sede della Fondazione.

2. Il Consiglio si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile o necessario, ovvero venga richiesto in forma scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno tre Consiglieri.

3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, che contiene l'ordine del giorno con indicazione degli argomenti da trattare. Detto invito deve essere recapitato al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima in caso di urgenza o, in alternativa, può essere trasmesso, con le medesime tempistiche, a mezzo posta elettronica o tramite strumenti elettronici o informatici in grado di provare l'avvenuta ricezione della convocazione.

4. In fase di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione il Presidente uscente convoca il Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla data di naturale scadenza del Consiglio da lui presieduto o, in caso di mancata nomina dei nuovi Consiglieri nei tempi previsti dall'art. 10 dello Statuto, dalla data del provvedimento di nomina della maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti del Consiglio.

5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione e/o un suo delegato quando invitato dal Presidente o da almeno due consiglieri.

6. Alle sedute possono essere, altresì, invitate, con funzioni consultive, persone ritenute utili o necessarie con riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Adozione delle deliberazioni

1. Il Consiglio, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, adotta le deliberazioni a maggioranza dei membri presenti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti ed hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

2. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti, e con accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere di deliberare in ordine ad argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

3. Le deliberazioni inerenti modifiche allo Statuto, dimissioni dei beni patrimoniali indicati nell'atto di trasformazione in relazione al disposto dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 207/2001, con il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e l'estinzione della Fondazione, devono essere adottate con il voto favorevole di tutti i 5 componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario verbalizzante, in caso di assenza del Direttore o del suo delegato, sono affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Art. 15 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, avvalendosi delle funzioni e dei poteri del Presidente e del Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del Patrimonio, in osservanza del combinato disposto di cui alle lett. d) ed e) comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

3. Il Consiglio di Amministrazione, tra gli altri compiti, provvede a:

- a) deliberare le modifiche Statutarie e le decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;
- b) adottare i Regolamenti per l'organizzazione e la gestione della Fondazione e le lo-

ro modifiche e gli atti interpretativi ed applicativi e di regolamenti relativi alle modalità di erogazione dei servizi ed ai rapporti con i diversi portatori di interesse della Fondazione;

c) approvare il Budget previsionale annuale e definire gli obiettivi e i programmi di fondamentali dell'attività della Fondazione;

d) approvare il Bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;

e) approvare iniziative rispetto all'attività di raccolta fondi, approvare convenzioni con altri enti sia pubblici sia privati per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali oltre alla costituzione e/o partecipazione in enti la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe;

f) deliberare l'accettazione di donazioni e lasciti;

g) vigilare e controllare l'esecuzione delle deliberazioni e verificare la rispondenza dei risultati della gestione ai programmi della Fondazione;

h) nominare il Presidente e il Vice-Presidente;

i) nominare l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti;

j) nominare l'Organismo di Vigilanza;

k) nominare il Direttore della Fondazione definendone i poteri gestionali;

l) nominare il Direttore Sanitario ed ogni altra figura apicale in relazione al divenire dell'organizzazione dell'Ente;

l) deliberare il conferimento, nelle forme previste dalla legge, di eventuali specifiche funzioni e responsabilità al Presidente della Fondazione ovvero ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, determina l'ordine del giorno delle sedute e svolge funzione propulsiva e di indirizzo del Consiglio stesso, regolandone i lavori ed esercitando tutte le funzioni e i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, con apposito atto che ne definisce i limiti della delega.

4. Il Presidente sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con enti, amministrazioni pubbliche e private, operatori privati ed associazioni operanti in ambiti utili alla Fondazione.

5. Nei soli casi di comprovata urgenza, laddove non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli al Consiglio alla prima seduta utile e comunque entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 17 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Negli atti compiuti del Vice Presidente si deve dare atto del motivo di assenza o impedimento del Presidente.

2. Nel caso in cui siano contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

Art. 18 - Organo di controllo e di revisione legale dei conti

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organo di controllo, che può essere collegiale o monocratico, selezionando i relativi componenti tra i nominativi indicati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Brescia in apposita lista trasmessa al Consiglio di Amministrazione su richiesta del Presidente.

La lista predisposta dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Brescia deve contenere 3 (tre) o 5 (cinque) nominativi a seconda della richiesta del Presidente.

2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove all'Organo di Controllo venga assegnata la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile relativo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. Sono incompatibili con la nomina di componenti dell'Organo di Controllo il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri in carica del Comune di Gavardo, nonché i loro coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado, e i dipendenti in servizio presso il medesimo Comune. I componenti dell'Organo di controllo che si trovano in una situazione di incompatibilità devono essere rimossi dall'incarico entro 30 giorni dalla nomina dal C.d.A. In ogni caso, decorso detto termine, essi decadono automaticamente dall'incarico.

5. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

- esercita, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi individuati dal D.Lgs. 117/2017 e s.s.m.i.;

- accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili, la consistenza di cassa nonché l'esistenza e la consistenza dei valori dei titoli di proprietà della Fondazione;

- redige una relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione;

6. L'Organo di Controllo deve essere invitato e partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio consuntivo e alle sedute che hanno ad oggetto questioni di rilevanza contabile e/o patrimoniale.

Può essere invitato dal Presidente o da almeno due Consiglieri a partecipare, senza diritto di voto, alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. L'Organo di controllo resta in carica per due anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile; in caso di anticipata cessazione della carica il sostituto deve essere nominato entro 60 giorni dalla data di cessazione e resta in carica per tre

anni con decorrenza dalla data di nomina.

9. All'Organo di controllo può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Organismo di Vigilanza

1. L'Organismo di Vigilanza vigila sull'applicazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ne verifica l'adeguatezza e ne cura l'aggiornamento, secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

2. L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

3. L'Organismo di Vigilanza, anche monocratico, è composto da persone di adeguata professionalità ed esperienza.

4. L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica 2 anni.

5. L'Organismo di Vigilanza può essere invitato dal Presidente o da almeno due Consiglieri a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

2. L'incarico di Direttore viene conferito, con contratto di lavoro di tipo privatistico avente durata fino a 5 anni rinnovabile alla scadenza, a soggetto scelto tra il personale dell'Ente in possesso di requisiti di adeguata professionalità e di competenze gestionali multidisciplinari e di management, e preferibilmente in possesso di diploma di laurea in materie attinenti alla gestione di istituzioni pubbliche o private, oppure può essere conferito, con le medesime modalità, a soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati che non facciano parte del personale dipendente della Fondazione.

3. Sono incompatibili con l'incarico di Direttore della Fondazione il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri in carica del Comune di Gavardo, nonché i loro coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado, i dipendenti in servizio presso il medesimo Comune e i coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado dei consiglieri della Fondazione in carica alla nomina.

4. Il Direttore che si trova in una situazione di incompatibilità deve essere rimosso dall'incarico entro 30 giorni dalla nomina dal C.d.A.. In ogni caso, decorso detto termine, il Direttore decade automaticamente dall'incarico.

5. Il Direttore rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione. Il Direttore provvede all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, al quale relaziona sull'attività svolta; collabora strettamente con il Presidente e svolge, se presente, funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore è titolare dei poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientranti nella ordinaria amministrazione della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione, di coordinamento e di controllo del personale. E' titolare dei rapporti sindacali e dei procedimenti disciplinari.

7. Il Direttore può essere invitato dal Presidente o da almeno due Consiglieri a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

8. L'incarico di Direttore può essere revocato, con un preavviso di 30 giorni, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato e/o del venir meno del rapporto fiduciario.

Art. 21 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal

D. Lgs. 117/2017.

3. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consultivo, relativo all'anno precedente, con il parere del Revisore Legale. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Art. 22 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 23 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. La Fondazione si estingue, secondo le modalità dell'art. 27 del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

a) gli scopi istituzionali di cui all'art. 2 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;

b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

c) non è possibile esperire procedure di trasformazione secondo quanto previsto dall'art. 28 del Codice Civile.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che provvede alla liquidazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti con finalità assimilabili a quelle della Fondazione presenti nel territorio comunale di Gavardo, o, laddove questi ultimi non fossero presenti, al Comune di Gavardo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 27 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

La Fondazione si impegna ad iscriversi, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 117/2017, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e a mantenere tutti i requisiti ex lege stabiliti per l'iscrizione.

Art. 28 - Norma transitoria

1. All'atto di approvazione definitiva del presente Statuto da parte dell'Autorità di controllo tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vice-Presidente e Consiglieri) decadono automaticamente dalla carica rivestita.

2. Entro 10 giorni dall'approvazione definitiva del presente Statuto, il Sindaco del Comune di Gavardo dovrà provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione decorrerà, ex novo, dal

momento della nomina di cui al comma 2. Ai fini di eventuali rinnovi futuri, non si terrà conto, per i Consiglieri interessati, dei periodi dagli stessi maturati antecedentemente a tale momento.

Art. 29 - Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.to FABRIZIO MORA

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)